

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti



INCONTRO DI STUDIO
Bastia Umbra, 19 ottobre 2018

PACE FISCALE – *Le liti pendenti*

Art. 5 - Gli atti «impugnabili»



- Rientrano nella disciplina gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero) notificati entro la data di entrata in vigore del decreto non impugnati e ancora impugnabili
- Possono essere definiti mediante il pagamento delle imposte, esclusi interessi e sanzioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
- Lo stesso beneficio sarà accordato per le somme richieste mediante inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto

Art. 5 - Accertamenti con adesione già sottoscritti



- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto potrebbero essere perfezionati mediante il pagamento delle sole imposte entro 20 giorni dalla redazione dell'atto

Art. 5 – Perfezionamento della definizione



- La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata (massimo 20 rate trimestrali) con applicazione degli interessi legali (dal 1.1.2018 fissato allo 0,30% annuo)
- È esclusa la compensazione

Art. 6 – Processi verbali di constatazione



- PVC consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto sono definibili mediante presentazione entro il 31/05/2019 di una «dichiarazione integrativa» con i maggiori imponibili. Esclusi interessi e sanzioni
- Presuppone l'accettazione integrale degli importi recuperati dal Fisco
- Condizione: che non sia ancora stato notificato l'avviso di accertamento o un invito al contraddittorio (→ art. 5)

Art. 4 - Definizione delle «liti pendenti».

Presupposti della disciplina



- Contenzioso in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
- Ricorso introduttivo notificato entro la data di entrata in vigore del decreto
- Ogni grado di giudizio, compresa la Cassazione, purché non vi sia stata la pronuncia definitiva

Beneficio accordato alla chiusura:



- Cancellazione integrale di sanzioni e interessi
- Se il contribuente ha vinto il primo grado, la pretesa erariale viene ridotta al 50%
- Se il contribuente ha vinto il secondo grado, la pretesa erariale viene ridotta in una misura pari al 20% del valore della controversia
- Soccombenza parziale: pagamento del dovuto per la parte cui si è risultati soccombenti; per la parte in cui si è risultati vittoriosi riduzione al 50% o all'80% dell'accertato.

Beneficio accordato alla chiusura:



- Se il contenzioso ha ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo o solo interessi di mora, si può definire versando il 15% del dovuto se è soccombente l'Agenzia delle Entrate; il 40% negli altri casi.

Modalità di pagamento



Pagamento entro il 31/05/2019

- Versamento in un'unica soluzione
- Se le somme dovute superano euro 1.000, possibilità di pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali
- Non ci si può avvalere della compensazione
- In ipotesi di errori nel calcolo del dovuto, è possibile ravvedersi
- Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda



- Dagli importi sarà scomputato quanto è già stato versato *a qualsiasi titolo* in pendenza di giudizio
- Se sono state versate somme in eccesso rispetto al dovuto, non si ha diritto al rimborso

Sospensione del processo



- Le controversie definibili **NON** sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina
- In tal caso il giudizio è sospeso fino al 10/06/2019
- Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda e la quietanza di pagamento (anche della prima rata) il processo è sospeso fino al 31 dicembre 2020
- Per le controversie definibili sono **SOSPESI PER 9 MESI** i termini di impugnazione (anche incidentale) delle pronunce, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2019
- Le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate

Considerazioni finali



- L'ultima versione disponibile della bozza del decreto indica come data spartiacque per accedere ai benefici quella di entrata in vigore del decreto (il luogo della precedente indicazione al 30/09/2018)
- Per le verifiche fiscali in corso: se non è stato consegnato il PVC, si può valutare la dichiarazione integrativa «a sfavore» con pagamento del 20% sul maggior reddito dichiarato
- Il ravvedimento straordinario (al 20%) è ancora possibile anche per chi ha ricevuto inviti a comparire, questionari o richieste di esibizione e inviti alla compliance